

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna

Fra le attività che maggiormente identificano il giurista e la sua scienza – e, quindi, lo storico del diritto – vi è quella di definire e classificare l'oggetto della propria riflessione, sia esso un risvolto della attività professionale pratica, o sia, invece, inerente ad una elaborazione teorica: per tenere fede a tale canone metodologico, è necessario chiarire preliminarmente il significato dell'intersecazione concettuale ed operativa tra la dimensione 'locale' e quella 'internazionale', che può apparire contraddittoria se riferita allo stesso contesto storico. Il dubbio sulla correttezza di tale accostamento sarebbe lecito soprattutto in riferimento al sistema delle fonti giuridiche tradizionalmente adottato in ambito locale ed in quello internazionale, che hanno dato luogo a forme espressive e documentarie notevolmente differenti.

Partendo da tali presupposti è, quindi, opportuno che il primo approccio alle tematiche indicate prenda le mosse dalla presenza e dal significato che la categoria della 'internazionalità' ha assunto all'interno del sistema delle fonti giuridiche degli ordinamenti di Antico Regime, dal Medioevo all'Età moderna.

Una prima osservazione riguarda la dottrina giuridica e le sue elaborazioni intorno ai temi che, correntemente oggi, definiamo di diritto internazionale: ci si può domandare se sia possibile, scorrendo i testi dei giuristi, identificare una dottrina del diritto internazionale già nel Medioevo. Ritengo che non è certo corretto farlo se ci si riferisca alle più correnti definizioni di diritto internazionale pubblico, inteso come complesso di norme che hanno per oggetto i rapporti fra gli stati e la funzione dell'ordinamento giuridico internazionale: esso è percepito come ramo autonomo del diritto nel XVI secolo e si sviluppa dottrinalmente con il giusnaturalismo e politicamente con gli stati assoluti. Sono sempre gli stessi soggetti statuali che determinano anche il diritto internazionale privato, formato dalle norme di diritto positivo

* Pubbl. in *Tra Varese la California e il mare. Incontri sulle storie locali*, Varese, 24 maggio 2006, Varese 2007, pp. 37-47.

che hanno a presupposto la esistenza riconosciuta da più ordinamenti giuridici originari, e che opera soprattutto nel campo del diritto delle persone, di famiglia ma anche commerciale e marittimo. La percezione mancata di una specificità delle norme e dei rapporti tra soggetti muniti, in misura differenziata, di prerogative di sovranità o operanti in ordinamenti diversi, cioè di un diritto internazionale, pubblico e privato, non è un caso isolato nella storia della dottrina giuridica: anche il diritto commerciale dovrà attendere il XVI secolo – e quello marittimo addirittura il XIX – per avere la ventura di essere studiato come autonomo¹.

Se questi sono i presupposti euristicamente negativi all'interno della dottrina, occorre percorrere un'altra strada di ricostruzione storiografica che parta dal sistema delle fonti giuridiche, medievali prima e moderne poi, per valutare come siano stati regolamentati e quale sia stato il rilievo dato ai rapporti riconducibili concettualmente al diritto internazionale pubblico e privato. In questa seconda via il punto di partenza è dato da un complesso unico di *ius civile* che utilizza gli stessi concetti ed il medesimo linguaggio per rapporti che interessano regni, comunità, feudi e privati cittadini e che si cala, con tali caratteristiche, all'interno delle fonti di diritto particolare².

Per esemplificare quanto appena affermato si può analizzare la commissione di pubblico e privato presente nella formula usata dai reggitori genovesi per impostare e definire i contenuti della raccolta documentaria ufficiale, i così detti *Libri Iurium*: «privilegia, conventiones, fidelitates vassallorum, laudes et instrumenta diversorum negociorum comunis Ianue et alia diversa rerum negotia»³.

Per valutare l'esperienza genovese è necessario, quindi, analizzare le fonti diverse che hanno consentito lo sviluppo di un vasto contesto di relazioni internazionali su piani e con valenze differenti, ad iniziare dalla grande partizione tra i *diversa negocia comunis Ianue*, di chiaro contenuto pubblicistico, e i *diversa rerum negotia* che, in un emporio mercantile non possono

¹ V. PIERGIOVANNI, *Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo*, in *Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa medievale. Tradizioni normative, ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XI-XV)*, a cura di G. ROSSETTI, Napoli 2001, pp. 355-366.

² *Ibidem*, p. 355.

³ *I Libri Iurium della Repubblica di Genova*, I/1, a cura di A. ROVERE, Genova-Roma 1992 (Fonti per la storia della Liguria, II; Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Fonti, XIII), p. 3.

non fare immediatamente pensare alla regolamentazione dei rapporti fra privati attraverso le fonti consuetudinarie.

Il sistema dei rapporti internazionali che emerge dai primi documenti normativi genovesi del XII secolo si alimenta di mezzi politici, come le legazioni, e giuridici, come i divieti di commercio che colpiscono nemici e merci straniere concorrenti. Il testo sopra citato individua e formalizza giuridicamente i rapporti politici pubblici e quelli commerciali privati che, nei fatti, sono già operanti nella città, luogo di incontro di mercanti pavesi e longobardi con quelli di Barcellona, e di tutta la fascia mediterranea.

I *Libri Iurium* testimoniano l'utilizzazione di una serie di strumenti tecnico-giuridici che sanciscono i rapporti con i soggetti internazionalmente rilevanti. Feudatari e comunità minori assoggettate vengono costretti ad un *sacramentum*, con impegni militari e di residenza in città, a compiere *donationes*, ad accettare *laudes*, mentre con città più potenti o più lontane vengono formalizzate le prime *conventiones*. Si tratta certamente dello strumento più importante e più duttile per stabilire legami ed alleanze, spesso ineguali, che la convenzione consente di graduare regolamentando gli impegni reciproci e salvaguardando i diversi stadi di autonomia ⁴.

Rimane fondamentale lo schema pattizio e la bilateralità, tipica della contrattazione privata, a riprova della mancanza di una percezione delle peculiarità giuridiche pubbliche dei rapporti internazionali ⁵.

Un'altra faccia della stessa medaglia, ma certo anche la testimonianza di una singolare storia politico-istituzionale, emerge dall'analisi del complesso legame pubblico-privato presente in numerosi rapporti tra Genova e territori più lontani e si concreta nell'azione di espansione economica messa in atto autonomamente da gruppi di privati cittadini. È un processo usuale per le grandi famiglie genovesi, che ha dato luogo all'interessante fenomeno delle 'Maone'. Con la convenzione di Chio del 1347, ad esempio, si pongono le basi di una collaborazione tra uno stato sovrano ed un organismo privato che si è sostituito allo stato per difenderne gli interessi d'oltremare. Genova si riserva i suoi diritti teorici con la sovranità e la giurisdizione sui territori

⁴ V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione dell'autonomia cittadina*, in *Gli statuti di Albenga del 1288*, a cura di J. COSTA RESTAGNO, Bordighera-Genova 1995 (Fonti per la storia della Liguria, III - Collana storico-archeologica della Liguria occidentale, XXVII), p. XXII e sgg.

⁵ J.M. KELLY, *Storia del pensiero giuridico occidentale* (trad. ital. a cura di M. ASCHERI, di *A Short History of Western Legal Theory*, Oxford 1992), Bologna 1996, p. 201 e sgg.

conquistati, mentre i maonesi ottengono l'esercizio di diritti legati all'istituto della proprietà e del possesso ⁶.

La comparazione sui contenuti dei rapporti privatistici pone il problema della tradizione del diritto romano, della misura della sua persistenza e della sua utilizzazione come costante punto di riferimento: occorre chiedersi quale sia la funzione del diritto romano di fronte alle novità proposte dal mondo mercantile che esplora nuovi modelli giuridici. A questo proposito si può ricordare che il consulente genovese Bartolomeo Bosco, attivo nei primi anni del XV secolo, cerca di armonizzare il *Corpus Iuris Civilis* con il diritto proprio e con le caratteristiche di specialità del diritto mercantile. Il riferimento continuo ai testi del *Corpus* è bilanciato dalla coscienza della specialità di una disciplina che trova referenti, privilegiati rispetto al diritto romano, nella normativa locale, nelle nuove regole processuali e nella giurisprudenza del tribunale di Mercanzia ⁷.

Il riferimento al Bosco ha introdotto il tema delle altre fonti locali, e in primo luogo di quella statutaria e ci si può chiedere in quale misura e in quali contesti normativi sia rinvenibile, in questi testi, il riferimento ai rapporti internazionali. Non è certo possibile pensare, allo stato attuale della conoscenza delle fonti, ad una risposta esauriente, ma si può schematizzare dicendo che quasi tutti gli statuti presentano norme di rilevanza internazionale, basti pensare, per i rapporti pubblici, alle leggi relative alla guerra ed alla pace e, per i rapporti privati e processuali ai temi legati alla posizione dello straniero. La storiografia, però, non ha ritenuto di cogliere e di classificare autonomamente questi aspetti (non lo ha fatto, come si è già detto, neppure la dottrina giuridica). Per valutare questa posizione storiografica uno degli autori che, per la completezza di trattazione, può essere paradigmatico è certamente Enrico Besta. Egli ha preso spunto dalla fondamentale

⁶ M. BALARD, *La Romanie génoise (XII^e-début du XV^e siècle)*, Genova-Roma 1978 (« Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XVIII ; Bibliothèque des écoles françaises d'Athènes et de Rome, 235), p. 377. Si veda anche *Documenti della Maona di Chiò (secc. XIV-XVI)*, a cura di A. ROVERE, in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », n.s., XXIX/II (1979).

⁷ V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i 'consilia' di Bartolomeo Bosco*, in *Consilia in spätem Mittelalter: zum historischen Aussagewert einer Quellengattung*, a cura di I. BAUMGÄRTNER, Sigmaringen 1995, pp. 65-78, eID., *Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad moderna. Ejemplos y consideraciones*, in *Del ius mercatorum al derecho mercantil*, III Seminario de Historia del Derecho Privado. Sitges, 28-30 de mayo de 1992, a cura di C. PETIT, Madrid 1997, pp. 71-90.

dicotomia fra diritto comune e diritto particolare, e, dall'esistenza del diritto comune egli ritiene di poter derivare l'implicito riconoscimento « di altre sfere giuridiche più anguste, di cui dovette essere carattere la particolarità, di fronte alla generalità di quello »⁸. Dopo la presa d'atto della operatività storica della dicotomia sopra ricordata, aggiunge che

« di codesta particolarità noi teniamo qui conto non in quanto trovava la sua ragione di essere nella specialità dell'obbietto della norma o nella limitazione delle persone a cui si riferiva per uno speciale riguardo verso la nazionalità o verso il ceto sociale o nella specialità dei bisogni che mal si prestassero ad un pieno assoggettamento al diritto comune, ma piuttosto in quanto derivava dalla limitazione territoriale o personale della competenza dei soggetti da cui il diritto emanava »⁹.

È, quindi, la diversità di carattere pubblicistico, cioè la specificità giuspolitica, che appare a Besta il discrimine concettuale ed operativo tra le due grandi sfere giuridiche del diritto comune e dei diritti particolari. La scelta è, evidentemente, quella di privilegiare l'aspetto di dialettica politica e sociale tra diritto comune e diritti particolari, ponendo, di conseguenza, in secondo piano le specificità contenutistiche dei testi normativi considerati. È una opzione che ha le sue conseguenze quando l'attenzione di Besta si appunta sullo *statutum*, che viene catalogato, come scelta storiografica primaria, attraverso collocazioni geografiche di tipo sostanzialmente regionale corrette, ove necessario, con elementi di rilevanza giuspolitica.

Una seconda scelta classificatoria attiene agli oggetti della normativa che emergono prepotentemente in testi che hanno avuto la funzione di regolamentare gli aspetti tecnici di attività economiche e politiche primarie, come negli statuti marittimi, o di mediare e comporre i possibili conflitti tra le esigenze di gruppi organizzati, come quelli corporativi, familiari e consortili. Non è, peraltro, chiara la ragione per cui l'autore tralasci quelli delle confraternite (che pure hanno avuto un importante ruolo sul piano dell'aggregazione socio-politica) e non riconosca specificità alla categoria dei così detti 'statuti rurali'. È abbastanza singolare, a proposito di questi ultimi testi, che la storiografia più recente, pur menzionando le caratteristiche dei 'comuni rurali', abbia abbandonato, all'interno dell'esame della normativa, la categoria degli 'statuti rurali' che pure, a mio parere, può collegare molti te-

⁸ E. BESTA, *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, I/2, Milano 1925, p. 459.

⁹ *Ibidem*, p. 455.

sti accomunati dalla scelta dei fenomeni da regolamentare in relazione alle peculiarità socio-economiche dei contesti in cui gli stessi operano¹⁰.

Senza nulla togliere al rilievo degli aspetti di dipendenza politica – feudale, comunale o ecclesiastica – a me pare una attenzione limitata, forse ingiustamente, rispetto al rilievo reale di quello che potremmo chiamare ‘l’ambiente operativo naturale’ nel quale gli statuti vivono e da cui traggono alimento per le scelte tecnico-normative. I condizionamenti e le interazioni ambientali determinano i contenuti degli statuti rurali ma si rivelano, peraltro, determinanti e storicamente fondanti per lo sviluppo di città mercantili come Genova.

Gli accenni appena fatti mi inducono a tornare a Besta per dire che non esistono nella sua proposta di organizzazione delle fonti riferimenti diretti alla valenza internazionale del diritto e l’unico accenno l’Autore lo introduce all’interno del capitolo sugli statuti corporativi dei mercanti. Egli ricorda che

« Il più remoto medio evo non era stato propizio ai commercianti ed agli artigiani: perché il loro ceto rifiorisse era necessario che la ricchezza mobiliare rinnovasse il suo prestigio accanto alla terriera; che città e città, regioni e regioni, popoli e popoli si riavvicinassero con vincoli di scambio così da sostituire al piccolo commercio girovago il grande commercio pacato e continuo e da consentire che le più late e intense relazioni di scambio dessero moto alle industrie. In altre parole era necessario che sopra le economie locali si affermasse l’economia regionale e la nazionale e che, su questa, si iniziasse la formazione di una economia internazionale »¹¹.

È la descrizione dello stesso fenomeno che Lopez ha definito la ‘rivoluzione commerciale’, per rilevare le modalità di emersione di nuove forme di sviluppo economico, di ingegneria politico-istituzionale e di aggregazione sociale spesso marcate o identificate dalle caratteristiche di internazionalità. Gli scambi commerciali per mare e per terra, oltre a fare prosperare le attività artigianali e industriali e a favorirne innovative forme di organizzazione, producono in campo giuridico la nascita all’interno del mondo cittadino, in armonia con esso e frequentemente in marcata contrapposizione all’universo feudale, di istituti giuridici più adeguati alle caratteristiche dei rapporti emergenti.

¹⁰ Si vedano, ad esempio, F. SCHUPFER, *Storia del diritto italiano. Le fonti*, Città di Castello-Roma 1895, p. 392 e sgg.; A. SOLMI, *Storia del diritto italiano*, Milano 1930³, p. 484; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, *Il basso Medioevo*, p. 254 e sgg.; M. BELLOMO, *Società e diritto nell’Italia medievale e moderna*, Roma 2002, p. 141.

¹¹ E. BESTA, *Storia cit.*, p. 683.

Non credo che sia errato sostenere che, prima della affermazione dei sistemi normativi statuali dell'età moderna e prescindendo dalla evoluzione tutta peculiare del diritto canonico, il diritto statutario ed il nascente diritto mercantile, con le sue originali forme processuali, si siano posti come solidi argini a frenare il tendenziale espansionismo del diritto feudale e delle sue ipoteche giuspolitiche. In tali vicende la differente evoluzione è spesso derivata dalle condizioni di partenza che sono quelle che, ho sopra affermato, sono condizionate dall'ambiente operativo naturale.

Per Genova è da tali presupposti ambientali che nasce la vocazione internazionale della sua storia locale, ed è anche quasi naturale la conseguenza tratta da un grande giurista del Seicento, il cardinale Giovan Battista De Luca, il quale per un caso di circolazione contestata di notevoli somme di denaro, giustificava la complessità e l'onerosità dell'operazione per la presenza di operatori liguri che, per il fatto di essere *industres et negotiatores*, hanno creato una *consuetudo loci*¹².

Una presunzione legale, quindi, che è un riconoscimento generale di una diffusione capillare della qualifica di mercante. L'attività marittima è stata, infatti, quasi obbligata, per i Genovesi, da una situazione naturale che vede, nell'alto Medioevo, la ricerca di una diversa dimensione politica ed economica da parte di una piccola comunità, spesso assediata dall'Impero e dalla sua invadente ed aggressiva feudalità, e arroccata su una collina con rocce che calano a picco, stretta alla spalle da una cinta montuosa che lascia a malapena una striscia di terra libera in riva al mare. Anche se ricco di insidie, il mare offre buone opportunità di sviluppo ed è emblematica la circostanza che la memorialistica storica della città inizi con l'annalista Caffaro dal 1099 il quale ricorda la vittoriosa impresa della conquista di Cesarea e la prima fase di insediamenti coloniali in Oriente¹³.

All'interno della città la caratteristica paesaggistica più appariscente è la crescita, di fronte allo specchio d'acqua portuale, di un complesso edilizio, denominato *Ripa maris*, che è insieme abitativo e commerciale e raccoglie e accentra tutti i traffici che dall'interno della città vanno verso il mare: alle sue spalle un intrico di strade molto strette circondato da edifici molto alti

¹² J.B. DE LUCA, *Theatrum veritatis et justitiae*, VIII, Venetiis MDCCLIX, *de usuris*, disc. 12, p. 25 «... in eiusdem verisimilitudinis comprobationem satis urgebat generalis praesumptio resultans ex consuetudine loci, seu qualitate rationis ... Liguri enim generaliter praesumuntur viri industres et negotiatores ».

¹³ V. VITALE, *Breviario della storia di Genova*, I, Genova 1955, p. 19 e sgg.

abitati da gruppi familiari che tendono a chiudere gli spazi di contatto con l'esterno delle zone che essi controllano¹⁴.

Navi e mercanti, quindi, ma anche la prima documentazione giuridica espressa da queste nuove situazioni operative, e l'esperienza genovese mi conforta nell'impressione che il vero percorso dell'unificazione giuridica mercantile sia passato attraverso le caratteristiche di organizzazione giurisdizionale e delle originali tecniche processuali, piuttosto che attraverso i contenuti contrattuali nuovi: per questi, al di là dei titoli di credito e dell'assicurazione, presto inglobata dalla dottrina nella compravendita e poi nell'irregolarità contrattuale, si tratta il più delle volte di adattamenti di vecchie figure contrattuali romane a nuove realtà operative. È un fenomeno di cui già i giuristi più antichi hanno preso coscienza. Si può al proposito citare un passo contenuto nell'opera di un giurista del tardo diritto comune, Carlo Zanchio, avvocato presso la Curia romana ed autore di un importante volume sulle società. Egli propone con grande efficacia il tema dell'inglobamento dei nuovi istituti nei tradizionali schemi romanistici, ma è interessante che nella circostanza, la sua riflessione esterni la consapevolezza, ormai generale ai suoi tempi, del legame quasi fisiologico delle popolazioni liguri con l'attività mercantile e con la normativa che la regola: *Januensium natio in arte mercatoria facile princeps*¹⁵.

Anche l'aspetto della giurisdizione è, come ho detto, fortemente innovativo. I tribunali speciali assumono un ruolo centrale nello sviluppo del diritto mercantile. Uno dei loro scopi è certo quello di pervenire, in tempi brevi e senza formalità eccessive, alla definizione dei problemi controversi: a questo fine l'inappellabilità delle sentenze, seppure possa rendere inattuabili decisioni sbagliate, raggiunge certo il risultato di non trascinare nel tempo rapporti giuridici ed economici pendenti¹⁶. Le caratteristiche del

¹⁴ V. PIERGIOVANNI, *L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova*, in *La bellezza della città. Stadtrecht und Stadtgestaltung im Italien des Mittelalters und der Renaissance*, a cura di M. STOLLEIS - R. WOLFF, Tübingen 2004, p. 88.

¹⁵ C. ZANCHIO, *Tractatus de societate*, Romae MDCCLXXXVI, p. 71: « Ulpiani futuri quasi praescius, plura esse negotia, quam vocabula docuit ... ac pluralitati negotiorum posterior aetas apta accomodavit vocabula. Januensium natio in arte mercatoria facile princeps, speciem hanc, ut opinor, societatis per viam accomanditae, juri communi incognitae, produxit, inque ejus statutum municipale intexuit ».

¹⁶ K.W. NÖRR, *Procedure In Mercantile Matters: Some Comparative Aspects*, in *The Courts and the Development of Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 2), Berlin 1987, pp. 195-201.

processo, comunque, con la rapidità e la sformalizzazione che ne sono l'essenza, sono funzionali all'ambiente mercantile ed ai contenuti giuridici che esso si è dato consuetudinariamente.

Se il mondo del commercio si muove su spazi internazionali sempre più ampi, non è pensabile che il diritto possa diventare un freno, almeno in realtà, come quella genovese, che sulla mercatura hanno basato prima la propria sopravvivenza e poi le future fortune. Diventa naturale l'attenzione dell'ordinamento genovese e la favorevole inclinazione di legislatori e di giudici per talune prassi contrattuali, il cui scenario è lo scambio di merci con paesi esteri, e il giurista Bosco afferma che « ...Ianua vivit de mercantia, cuius gratia multum favent accomendatoribus et sociis »¹⁷; e sempre lo stesso giurista riporta un esempio importante sotto l'aspetto della internazionalità in quanto segna una significativa separatezza tra il mondo mercantile e le particolari contingenze politiche del momento¹⁸: è in corso una guerra tra Aragona da una parte e Milano e Genova dall'altra, ma Bosco consiglia di non infierire contro un mercante che ha eluso le regole sulle esportazioni al nemico. Il conflitto non ha infatti toccato i mercanti e, mentre i Catalani hanno continuato a esportare a Genova riso sale ed altre merci, i Genovesi, per parte loro, hanno venduto frumento, ferro « et alia quae de iure essent prohibita mitti ».

La bilateralità dei rapporti ed il collegamento con concessioni e privilegi regali o signorili rende spesso precario il contesto di legalità internazionale, che si piega sovente alla forza degli eventi politici e della prassi.

Questa situazione di difesa dell'ordinamento che tende a rinchiudersi in se stesso, si avverte soprattutto nella normativa relativa agli stranieri. A Genova, come nella generalità degli stati di antico regime – con un trend che ancora oggi non è interrotto – esiste una tendenza a non cedere spazi di giurisdizione all'interno dello stato, anche se viene fatto salvo quanto sia stato bilateralmente e convenzionalmente pattuito con altre comunità.

Interessante, al riguardo, una ulteriore testimonianza, tratta dalla raccolta dei *consilia* del Bosco, nella quale il giurista propone quasi una difesa di ufficio delle disposizioni poste a salvaguardia dei cittadini contro gli stra-

¹⁷ BARTHOLOMEI DE BOSCO *Consilia*, Lodani MDCXX, *cons.* 137, p. 225. Si veda V. PIERGIOVANNI, *Diritto e giustizia mercantile* cit., p. 77.

¹⁸ *Ibidem*, *cons.* 424, p. 665.

nieri¹⁹. Riferendosi al capitolo *de civibus et extraneis cum civibus causantibus*, Bosco premette che si tratta di un *capitulum antiquissimum*, fatto *pro evidenti utilitate Reipublice Ianuensis*, in quanto i Genovesi navigano *per univversum orbem causa mercandi*, e spesso accade che non ricevano giustizia e preferiscano rifiutare il giudizio per evitare danni e spese. È una norma benemerita, quindi, quella che permette loro di portare la controparte in giudizio se questa si trovi ad essere presente in luoghi ove si eserciti la giurisdizione genovese. È certo una violazione del principio che *actor debet sequi forum rei*, ma un simile statuto è vigente dappertutto. La giustizia deve essere amministrata *secundum formam regularum et capitulorum Communis Ianue* e, in carenza di previsione, *secundum iura romana*. Sono norme che non possono essere considerate fomite di contrasti o addirittura di guerre, perché è in gioco la sovranità statale: si tratta di una norma vigente in tutte le *civitates mercatoriae, quarum cives trafficant per mundum*; è uno statuto che non è fatto contro qualcuno in particolare ma è una cautela generale a favore dei Genovesi che richiedono giustizia altrove denegata.

Il riferimento agli statuti genovesi, ma soprattutto al diritto romano, non è un richiamo di stile ma il raccordo con una tradizione di procedura e di legalità.

L'utilizzazione del principio in tutti gli empori marittimi mostra anche un collegamento con un uso mercantile generale, ma, come è stato osservato in relazione all'espansione di una generale *lex mercatoria*, si tratta, alla fine, semplicemente di una aspettativa per i mercanti di essere trattati in maniera uniforme²⁰.

È molto significativo al riguardo il più tardo riscontro con una fonte giudiziaria cinquecentesca, una sentenza della Rota civile di Genova avente ad oggetto l'assicurazione di una nave²¹. Il tribunale deve decidere se sia fondata la richiesta di risarcimento promossa contro gli assicuratori genovesi

¹⁹ *Ibidem*, cons. 120, pp. 205-208.

²⁰ A. CORDES, *The search for a medieval Lex mercatoria*, in *From Lex Mercatoria to Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 24), Berlin 2005, pp. 53-68.

²¹ *Decisiones Rotae Genuae de mercatura et pertinentibus ad eam*, in *De mercatura Decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (ristampa Torino 1971), Decisio C, pp. 235-236. Si veda V. PIERGIOVANNI, *The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The "Decisiones de Mercatura" Concerning Insurance*, in *The Courts cit.*, p. 38.

da un cittadino napoletano che chiede l'applicazione delle regole statutarie genovesi in tema di esecuzione. All'eccezione dei convenuti che della *executio parata* non possano approfittare gli stranieri, la Rota replica che nelle cause di esecuzione la regola generale è quella di seguire le norme del *locus contractus*. Se il contratto di assicurazione è stato stipulato a Genova anche gli stranieri debbono poter usufruire delle norme in vigore nella città²².

Non è casuale che la Rota civile genovese cinquecentesca con le sue sentenze sia stata uno degli elementi fondanti della nascente e coeva scienza del diritto mercantile. Ai suoi giudici forestieri si deve la definitiva canonizzazione del livello internazionale di una storia locale atipica come quella genovese. Si può, ad esempio, ricordare un altro caso concreto. In una pronuncia che riconosce al mercante il pagamento dell'interesse per i debiti non saldati, si discute sui requisiti richiesti per tale professione e la Rota ritiene che essi siano acquisiti congetturalmente per i Genovesi che vivono in una città in cui ricchi, poveri, nobili, plebei, donne, uomini pubblici e privati cittadini non lasciano il denaro infruttifero con la conseguenza che ad essi spetta la qualifica di commerciante: *est Genuensis, ergo mercator*²³.

In quest'ultimi esempi credo che si possano condensare i vari temi trattati ed il porsi dell'ordinamento genovese rispetto allo sviluppo del mondo e del diritto mercantile su base internazionale. In un momento storico come l'attuale nel quale, come mai in passato, si discute di mercato, della necessità di regole e del loro rispetto, una storia locale può mostrare la indifferibile opportunità che la prassi internazionale debba tendere ad essere uniforme per non scoraggiare il commercio e recuperarne, insieme alla sua azione economica, anche la funzione civile e sociale che l'ha spesso caratterizzata nella storia.

²² *Decisiones Rotae Genuae* cit., dec. C, p. 235: «... executionem paratam sine aliqua exceptione instrumentis assecurationum non possunt gaudere forenses, ... non videbatur posse excludi a privilegio executionis licet fuisset cum forensi stipulatus ».

²³ *Ibidem*, dec. CXXXIX, pp. 271-273.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo